

COMUNE DI TORRE DE' NEGRI

(PROVINCIA DI PAVIA)

IL SINDACO

VISTO L'ARTICOLO 21 DELLA LEGGE 10/4/1951, N. 287, SUL RIORDINO DEI GIUDIZI DI ASSISE, COME MODIFICATO DALLE LEGGI 24/11/1951, N.1324, 5/5/1952, 405 E 27/12/1956, N. 1441;

R E N D E N O T O

1 TUTTI I CITTADINI, UOMINI E DONNE, RESIDENTI NEL COMUNE CHE, NON ESSENDO ISCRITTI NEGLI ALBI DEFINITIVI DEI GIUDICI POPOLARI SIANO IN POSSESSO DEI REQUISITI STABILITI DAGLI ARTICOLI 9 E 10 DELLA LEGGE 10/4/1951, N.287, PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI RISPETTIVAMENTE DI GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE O DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO, E CHE NON SI TROVINO NELLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 12, SONO INVITATI AD ISCRIVERSI, NON PIU' TARDI DEL MESE DI LUGLIO P.V. NEGLI ELENCHI COMUNALI

2 I GIUDICI POPOLARI DEVONO ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI:

- A) CITTADINANZA ITALIANA;**
- B) ETA' NON INFERIORE AI 30 E NON SUPERIORE AI 65 ANNI;**
- C) LICENZA DI SCUOLA MEDIA DI PRIMO GRADO PER I GIUDICI DI CORTE DI ASSISE;**
- D) LICENZA DI SCUOLA MEDIA DI SECONDO GRADO PER I GIUDICI DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO.**

3 NON POSSONO ASSUMERE L'UFFICIO DI GIUDICE POPOLARE:

- A) I MAGISTRATI E, IN GENERALE, TUTTI I FUNZIONARI IN ATTIVITA' DI SERVIZIO APPARTENENTI O ADDETTI ALL'ORDINE GIUDIZIARIO;**
- B) GLI APPARTENENTI ALLE FORZE ARMATE DELLO STATO ED A QUALSIASI ORGANO DI POLIZIA, ANCHE SE NO DIPENDENTE DALLO STATO, IN ATTIVITA' DI SERVIZIO;**
- C) I MINISTRI DI QUALSIASI CULTO ED I RELIGIOSI DI OGNI ORDINE E CONGREGAZIONE.**

TORRE DE' NEGRI, LI' - 3 APR. 2023

IL SINDACO
(Gemma Mara Riboni)

